ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOSTEGNO PER LE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE

Art. 14

Copertura finanziaria

Al complessivo onere valutato in lire 10.400 milioni per l'anno 1991, in lire 92.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede, quanto a lire 9.950 milioni per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attivita' dei girovaghi"; quanto a lire 450 milioni per l'anno 1991 e 92.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 3 novembre 1991, non più in vigore dal 2 gennaio 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive
Estremi	Decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346
Capo	III — Copertura finanziaria ed entrata in vigore
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-sostegno-per-le-vittime-di-richieste/art-14-copertura-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it